

Nè mi sembra che l'articolo redatto dalla Commissione contenga neppure la concessione di tutte quelle altre libertà alle quali l'onorevole Mancini vorrebbe porre un freno; perciocchè lo stabilimento delle Università ha rapporto ad altra maniera di leggi, a quelle cioè che riguardano l'insegnamento; e la istituzione delle associazioni e congregazioni religiose riguarda altri concetti giuridici che non dipendono esclusivamente dal diritto di riunione, e che ad ogni modo potrebbero sempre essere regolati nella loro attuazione da altre leggi speciali.

Ciò non pertanto, quando a rimuovere tutte le difficoltà, se la Commissione e l'onorevole Mancini il consentissero, si completasse il concetto col dire *speciali restrizioni*, io credo che ogni dubbio sarebbe assolutamente escluso, e l'articolo prenderebbe tale carattere di chiarezza, di precisione e di rapporto all'articolo 32 dello Statuto, da rendere affatto superfluo il ripetere l'indicazione dell'articolo medesimo.

Anche l'onorevole deputato Ercole ha proposto un emendamento. Egli vorrebbe che dopo le parole « è abolita ogni restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico, » si aggiungesse « e di qualunque altro culto. »

Questa proposta può essere riguardata sotto il rapporto del diritto, può essere riguardata sotto il rapporto della convenienza. In quanto al diritto, il mio onorevole predecessore ha già dichiarato alla Camera ed al Senato quello che io medesimo non ho difficoltà di dichiarare, e cioè che io intendo effettivamente che il diritto di riunirsi ai termini dell'articolo 32 dello Statuto, sia comune anche ai membri di ogni altro culto, come è comune ad ogni cittadino.

Rimarrebbe la questione della convenienza di discorrere ora di questa aggiunta, o di rimetterne l'esame allorchè la discussione della legge sia compiuta. Io non esito a dichiararmi per quest'ultimo partito. Allora soltanto la Camera potrà trovarsi in grado di deliberare se sia opportuno di introdurre in questa legge, che riguarda le relazioni dello Stato colla Chiesa cattolica, una disposizione la quale si riferisca a tutti gli altri culti, e quale rapporto tale disposizione possa avere colle altre disposizioni della legge medesima. Potrebbe quindi intanto l'onorevole Ercole ritirare la sua proposta, salvo di riprodurla a tempo più opportuno.

Per queste ragioni io prego la Camera a votare l'articolo così come è stato compilato dalla Commissione, coll'aggiunta della parola *speciale*, e quindi nella forma seguente :

« È abolita ogni speciale restrizione all'esercizio del diritto di riunione dei membri del clero cattolico. »

Voci. Ai voti! ai voti!

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi propone che alle parole *restrizione speciale*, che ora si userebbero, si sostituiscano le altre: *restrizione preventiva*.

La Commissione accetta?

BONGHI, relatore. Io domando all'onorevole Crispi stesso che cosa vuol dire la sua modificazione.

CRISPI. Quando avrò facoltà di parlare, gliela spiegherò.

BONGHI, relatore. Io non intendo come vi debbano essere delle restrizioni speciali repressive.

PRESIDENTE. L'onorevole Crispi svolgerà la sua proposta, e quindi la Commissione dirà il suo avviso.

Domando prima se sia appoggiata.

(È appoggiata.)

L'onorevole Crispi ha facoltà di parlare.

CRISPI. Per me l'articolo 15, redatto dalla Commissione d'accordo col Ministero, o è inutile, o è una disposizione che dice più di quello che dovrebbe.

È inutile, signori, l'articolo 15, perchè nessuna legge vieta le riunioni tanto al clero cattolico quanto agli altri cittadini. Le restrizioni alle riunioni dei Concili e a tutte le assemblee cattoliche non derivano se non che da concordati o da consuetudini.

BONGHI, relatore. No, nessuna; proprio nessuna.

CRISPI. I concordati o furono aboliti per legge o lo furono per disuetudine. Le consuetudini non possono essere invocate contro lo Statuto, il quale nell'articolo 32 garantisce a tutti i cittadini il diritto di riunirsi senza armi. Ecco perchè l'articolo 15 io lo ritengo inutile. Se poi credete che sia necessario, allora voi dite più di quello che vorreste nella mente vostra esprimere.

Voi abolite le restrizioni unicamente per il clero cattolico. Quali restrizioni? Quelle che gli impediscono di riunirsi senza un permesso preventivo dell'autorità politica. Ora nella nostra legislazione non vi sono unicamente restrizioni preventive, imperocchè, per effetto della legge di sicurezza pubblica, vi sono restrizioni le quali si presentano con forme repressive.

Domandava l'onorevole Bonghi che cosa io intendessi colla mia proposta. Io intendo appunto eccettuare tutte quelle disposizioni le quali voi trovate nella legge di sicurezza pubblica e che danno il diritto all'autorità in certi dati casi di poter sciogliere le riunioni. Ecco le restrizioni decretate contro tutti i cittadini, le quali non sono preventive, ma contemporanee o posteriori all'atto della riunione, e che possono anche essere principio di atti di repressione.

La legge di pubblica sicurezza (l'onorevole Bonghi lo sa quanto me) dà facoltà all'autorità politica, di sciogliere le riunioni e gli assembramenti, ove questi sieno pregiudizievole all'ordine pubblico. I cittadini riuniti hanno il dovere di ottemperare al precetto dello scioglimento; l'autorità ha diritto, quando non si obbedisca alla medesima, di adoperare la forza. Vede dunque l'onorevole Bonghi, che in tutte queste disposizioni, che sono contemporanee e posteriori alle riunioni, vi sono delle restrizioni a pregiudizio di tutti i cittadini. Dunque io diceva: se voi volete mettere il clero catto-